



AULA 'B'

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE LAVORO**

OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

|                         |                     |                   |
|-------------------------|---------------------|-------------------|
| ANTONIO MANNA           | - Presidente -      |                   |
| ANNALISA DI PAOLANTONIO | - Consigliere -     | R.G.N. 17659/2018 |
| SALVATORE CASCIARO      | - Consigliere -     | Cron.             |
| ILEANA FEDELE           | - Consigliere -     | CC - 22/02/2024   |
| MARIA LAVINIA BUCONI    | - Consigliere Rel.- |                   |

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 17659/2018 R.G. proposto da:

**[REDACTED]** rappresentato e difeso dall'Avvocato DOMENICO NASO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b;

**-ricorrente-**

**contro**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato;

**-controricorrente-**

avverso la sentenza n. 5690/2017 della Corte d'Appello di Roma, pubblicata in data 29.12.2017, N.R.G. 4253/2015;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.02.2024 dal Consigliere dott.ssa MARIA LAVINIA BUCONI.

### FATTO

1. Il Tribunale di Roma, in accoglimento delle domande proposte da [REDACTED], ha dichiarato il suo diritto al riconoscimento di ulteriori 12 punti, relativi al servizio obbligatorio di leva prestato non in costanza di servizio, ai fini della determinazione dei punteggi nella graduatoria di circolo e di Istituto di III fascia dell'Istituto "E. Fermi" di Roma per l'Anno Scolastico 2001/2012 in relazione alle classi di concorso C270 e C290; ha inoltre dichiarato illegittimo il decreto n. 2080 del 2013 con cui, a seguito della rettifica del punteggio inizialmente riconosciuto, era stato annullato il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dal [REDACTED] con l'Istituto Scolastico Diaz di Roma in data 13.12.2012 con decorrenza dal 13.2.2012 al 12.6.2013 come docente supplente di "laboratorio di fisica e fisica applicata (C290) su cattedra spezzone orario".

2. La Corte di Appello di Roma, in riforma di tale sentenza, ha rigettato la domanda proposta da Antonio Di Rosa.

3. La Corte territoriale ha ritenuto che l'art. 485, comma 7, del d. lgs. n. 297/1994 riguardi la ricostruzione della carriera del personale di ruolo, sulla base dei servizi prestati prima dell'immissione in ruolo, e non la formazione delle graduatorie per le supplenze.

4. Considerato che i commi precedenti riguardano la validità di alcuni servizi e distinguono i fini economici dai fini retributivi, ha escluso che la disposizione contenuta nella suddetta disposizione, secondo cui il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti, sia riferita agli aspetti giuridici ed economici,

5. Il giudice di appello ha altresì escluso la rilevanza della questione relativa alla discriminazione, in quanto la fattispecie in esame riguarda un punteggio aggiuntivo da attribuire in relazione alla prestazione del servizio militare, e non





norma di rango secondario e reiterando il richiamo alla giurisprudenza amministrativa.

6. I primi tre motivi, che vanno trattati congiuntamente in ragione della loro connessione, sono fondati, in conformità a quanto affermato da questa Corte in fattispecie non dissimili (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, cui hanno dato continuità Cass. 31 maggio 2021 n. 15127, Cass. 3 giugno 2021 nr. 15467 e Cass. n. 41894/2021).

Secondo l'art. 485, comma 7, d.lgs. n. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti», mentre l'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce, al comma 1, che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e, al comma 2, che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».

Tanto premesso, questa Corte ha chiarito che non è corretta l'interpretazione secondo cui l'art. 485 del d. lgs. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'art. 84 del DPR nr. 417/1974 (Cass. n. 41894/2021).

Questa Corte ha in particolare ritenuto, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse

significativamente il contenuto) ed in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

Si è dunque evidenziato che lungo tale linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.).

Questa Corte ha pertanto affermato che l'art. 2050 riguarda anche le graduatorie ad esaurimento; ha infatti evidenziato che anche le suddette graduatorie, pur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), costituiscono selezioni *lato sensu* concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, ed ha pertanto affermato che non si sottraggono ad un'interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge (Cass. n. 15467/2021).

Per tali ragioni si è dunque ritenuto che debba essere disapplicata, in quanto illegittima, la previsione di rango regolamentare di cui all'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343).

Tali principi devono trovare applicazione anche alle graduatorie di circolo e di istituto, che hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai

quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore.

7. La sentenza impugnata, che non ha riconosciuto la generale valutabilità del servizio di leva ai sensi delle richiamate disposizioni, non ha ravvisato un contrasto tra l'art. 485 d. lgs. n. 297/1994 dell'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2011 e non ha disapplicato la norma regolamentare, non è dunque conforme a tali principi e va pertanto cassata.

8. L'accoglimento dei primi tre motivi comporta l'assorbimento del quarto e del quinto motivo

9. In conclusione, vanno accolti i primi tre motivi e vanno dichiarati assorbiti il quarto ed il quinto motivo; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per la regolamentazione delle spese relative al giudizio di legittimità.

### **PQM**

La Corte accoglie i primi tre motivi e dichiara assorbiti il quarto ed il quinto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 22.2.2024.

Il Presidente  
Antonio Manna